

**RISPOSTA DI 2i RETE GAS S.p.A. AGLI SPUNTI S14 E S15 DEL
DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 487/2019/R/GAS**

**SMART METERING GAS PER L'UTENZA DIFFUSA: OBBLIGHI DI MESSA IN SERVIZIO,
PERFORMANCE E REGOLAZIONE TARIFFARIA**

OSSERVAZIONI GENERALI

2i Rete Gas formula di seguito le proprie osservazioni in merito agli spunti di consultazione S14 e S15 contenuti nel documento per la consultazione 487/2019/R/gas (di seguito DCO) dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito anche solo Autorità o ARERA) relativo ad obblighi di messa in servizio, performance e regolazione tariffaria dello *smart metering* gas per l'utenza diffusa. Le osservazioni alle restanti parti del DCO verranno inviate entro il termine indicato del 20 dicembre prossimo.

* * *

S14. Osservazioni sulle ipotesi di attribuzione dei pesi per la determinazione dei riconoscimenti tariffari nel triennio 2020-2022.

Come esplicitato al par. 17.2 del DCO, viene riproposto l'orientamento prefigurato nel precedente documento di consultazione 410/2019/R/gas, ossia l'intenzione di procedere ad una revisione approfondita dei livelli di costi *standard* relativa agli *smart meter* gas solo con decorrenza dagli investimenti del 2022, confermando da un lato, per gli investimenti degli anni 2020 e 2021, il livello di costi *standard* già applicato agli investimenti del 2019, e di procedere per contro, dall'altro, a una rimodulazione dei pesi da attribuire a costi effettivi e costi *standard* nell'ambito del meccanismo di *profit/loss sharing* da applicare con decorrenza dagli investimenti 2020.

L'ipotesi illustrata dall'ARERA, che riprende - nell'entità della rimodulazione - quanto già proposto nel 2017 con il DCO 759/2017/R/gas delineando quindi un'ulteriore riduzione al 30% (dall'attuale 40%) del peso del costo standard nel meccanismo di *profit/loss sharing* (già rivisto al ribasso dal precedente 50%), si ritiene vada in direzione contraria agli obiettivi di promozione dell'efficienza che invece l'Autorità dovrebbe perseguire e non si reputa quindi condivisibile.

Si ritiene piuttosto che le percentuali di *sharing* andrebbero riviste al fine di premiare maggiormente le imprese efficienti, attraverso un sensibile incremento del peso attribuito al costo standard (posto che quest'ultimo venga fissato ad un livello adeguato) rispetto a quello del costo effettivo.

L'attuale calibrazione delle percentuali di *sharing* (40% costo *standard* e 60% costo effettivo), e a maggior ragione con i nuovi pesi prospettati, non può infatti essere considerata ottimale in quanto porta il sistema a sussidiare parte dei costi delle imprese meno efficienti attraverso quelle più efficienti, depotenziando notevolmente lo spirito del meccanismo che dovrebbe invece garantire un adeguato premio a queste ultime per gli sforzi profusi in efficientamento.

Dal momento che la validità e l'efficacia di un meccanismo di *profit/loss sharing* è strettamente legata al livello a cui viene fissato il costo *standard* e che, l'individuazione *ex ante* di un valore adeguato e ragionevole di costo potrebbe, già da sola, costituire un incentivo sufficiente all'efficientamento degli operatori (senza bisogno di implementare ulteriori meccanismi di *profit/loss sharing*), il carattere di

“sussidio improprio” sopra descritto potrebbe essere almeno in parte riequilibrato agendo in maniera diversa da quanto proposto nel DCO, ad esempio prevedendo di:

- verificare ed aggiornare da subito, in riduzione, il livello *standard* di costo efficiente (aggiornamento che l'Autorità potrebbe agevolmente effettuare dal momento che dispone già dei dati a consuntivo di tutti gli operatori per il 2017 e, vista la recente conclusione della raccolta dati “RAB gas” di quest'anno, anche per il 2018);
- rivedere sensibilmente le quote di *sharing* attualmente applicate (dal 40% costo *standard* e 60% costo effettivo si potrebbe andare verso il 75+80% costo *standard* efficiente e 25+20% costo effettivo)¹.

L'orientamento espresso nel DCO parrebbe motivato (a) dal timore di possibili effetti indesiderati del meccanismo (ad esempio fenomeni di *cost padding*, con spostamento di costi tra attività regolate², o distorsioni tra scelte di *make or buy*) e (b) dalla preoccupazione che una potenza dell'incentivo troppo elevata possa favorire politiche di minimizzazione dei costi, a discapito in qualche modo della qualità.

Se il timore fosse (a) quello di possibili effetti indesiderati e fenomeni di *cost padding*, si ritiene che l'Autorità dovrebbe piuttosto agire in una direzione diversa rispetto a quella prospettata:

- effettuando - proprio - una revisione del livello di costo *standard* (con suo eventuale aggiornamento annuale), così da non depotenziare l'efficacia del meccanismo di *profit/loss sharing* e non snaturarne lo spirito;
- introducendo quanto prima (come già espresso in risposta al DCO 410/2019/R/gas) costi *standard* anche per gli investimenti nella distribuzione; elemento quest'ultimo che, oltre a prevenire i possibili paventati fenomeni di riallocazione di costi tra attività, favorirebbe politiche di efficienza nei costi di investimento delle imprese di distribuzione nel loro complesso, quindi non solo per l'attività di misura ma anche per l'attività di distribuzione.

Non aggiornando, invece, il costo *standard* e depotenziando contestualmente il meccanismo incentivante si rischia peraltro di indurre le imprese a considerare lo stesso costo *standard* quale costo obiettivo, “riallocaando” costi non tanto tra attività regolate quanto - come ipotizzato in altre occasioni dalla stessa Autorità - in logica di massimizzazione dei livelli di capitalizzazione dei costi nei limiti consentiti dai principi contabili di riferimento.

Riguardo, invece, la preoccupazione (b) (che una potenza troppo elevata dell'incentivo possa favorire politiche di minimizzazione dei costi, a discapito in qualche modo della qualità), un simile timore non dovrebbe condurre a modifiche del meccanismo che ne snaturino i presupposti (promuovere l'efficienza dei costi negli investimenti), ma al più fungere da stimolo per individuare opportuni e specifici strumenti da affiancare al costo *standard* con *profit/loss sharing* per promuovere eventuali soluzioni migliorative rispetto agli standard minimi di qualità e performance individuati dalle direttive per la messa in servizio degli *smart meter gas*.

Ciò tenuto anche conto che le principali imprese distributrici, ai fini dell'assegnazione tramite procedure

¹ In proposito, al fine di incentivare le imprese ad intraprendere percorsi di sempre maggior efficienza, potrebbero anche essere valutate percentuali di *profit/loss sharing* con peso attribuito al costo *standard* graduato e crescente (ad esempio 50% del costo *standard* per uno scostamento del costo effettivo rispetto al costo *standard* fino al 10% e 75+80% del costo *standard* per scostamenti del costo effettivo superiori al 10%).

² Un ipotetico “spostamento” di costi tra costi capitalizzabili e costi operativi non parrebbe razionale e quindi sembrerebbe poco probabile, tenuto conto che i costi operativi incidono direttamente sui risultati delle imprese, e quindi sul loro EBITDA.

di gara delle forniture di apparecchiature per *smart metering*, per la valutazione delle offerte presentate dalle aziende fornitrici adottano - a quanto ci risulta - criteri che attribuiscono un peso rilevante agli elementi/aspetti tecnici e di garanzia della funzionalità, nonché agli elevati standard prestazionali del prodotto, e non solo alla componente economica di prezzo.

S15. Osservazioni rispetto alle ipotesi di valorizzazione dei misuratori installati successivamente a verifiche metrologiche condotte in laboratorio.

Si valuta positivamente che, alla luce delle disposizioni introdotte dal D.M. 93/17, l'Autorità intenda prevedere uno specifico trattamento/inquadramento tariffario dei contatori che vengono ad essere re-installati dopo essere stati sottoposti a verifica metrologica, con la salvaguardia del valore regolatorio dell'asset rimosso, accogliendo i principi rappresentati nel corso dell'incontro tecnico di approfondimento su tematiche relative alla regolazione dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale tenutosi con le associazioni delle imprese del settore lo scorso 31 luglio.

In merito alle modalità applicative di tali principi, occorre comunque ricordare che una verifica metrologica non realizzabile in loco, ma solo in laboratorio, è caratterizzata, in aggiunta ai costi specifici delle operazioni di verifica, da ulteriori costi accessori (ad es.: costi di trasporto per il e dal laboratorio e la relativa gestione di magazzino), tra i quali, stante l'approccio che pare delineato nel DCO (ovvero che le operazioni per la verifica metrologica non aumentino né riducano il valore della RAB), andrebbe espressamente ricompreso anche il costo per la reinstallazione del contatore verificato in una nuova località. Il costo di installazione è infatti un costo che, quale costo necessario per inserire il cespite nel ciclo produttivo, potrebbe anche essere capitalizzato ad incremento del valore residuo del cespite dismesso e poi reinstallato.

Sulla base di quanto delineato nel DCO, sembrerebbe che tali costi, non dovendo le operazioni connesse alla verifica metrologica variare il valore della RAB del misuratore rimosso, debbano trovare esposizione nell'ambito dei costi operativi per la verifica del contatore e quindi debbano trovare riconoscimento tariffario quali costi connessi all'attività di verifica. Una simile impostazione, che non risulta esplicitata, andrebbe quindi opportunamente chiarita e/o confermata (anche per comprendere meglio l'intendimento alla base della precisazione "*a parità di condizioni*" contenuta nella frase "*l'operazione di rimozione/reinstallazione di un misuratore per l'esecuzione di verifiche metrologiche non aumenti né riduca, a parità di condizioni, il valore della RAB*").

In merito alla vita utile regolatoria del misuratore reinstallato, nel DCO è prospettato un periodo di ammortamento di 10 anni. Se tale durata è stabilita in coerenza con la vita utile regolatoria dei misuratori tradizionali³ (20 anni) e con la loro periodicità di verifica, altrettanto non risulterebbe per i misuratori elettronici. Infatti questi ultimi hanno una vita utile regolatoria pari a 15 anni e una periodicità di verifica di 8 anni. Quindi l'applicazione di una vita utile di 10 anni per i misuratori reinstallati di tale categoria comporterebbe un non completo recupero del valore regolatorio dell'asset rimosso. Di conseguenza si propone di definire per i misuratori elettronici reinstallati un periodo di ammortamento pari a 7/8 anni.

Un altro aspetto che andrà definito da un punto di vista operativo riguarda le modalità secondo cui

³ Di calibro > G6 dotati di *add on* in conformità alle *Direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi* di cui alla deliberazione 631/2013/R/gas e s.m.i..

dovrà essere effettuata, da parte delle imprese, *“la dichiarazione di una dismissione del valore regolatorio dell’asset rimosso (tipicamente il valor medio tra costo effettivo e il costo standard)”* e la successiva dichiarazione *“all’atto della nuova installazione [de]il valore di carico del misuratore [...] pari al valore regolatorio dell’asset rimosso”*, cui si fa riferimento nel DCO (cfr. punto 17.24). I corrispondenti valori potrebbero infatti non risultare di immediato calcolo, anche considerando che i costi *standard* e le percentuali di *profit/loss sharing* sono differenti a seconda degli anni in cui è avvenuta la prima consuntivazione del gruppo di misura. Pertanto, per consentire il corretto ricarico del valore regolatorio del misuratore reinstallato anche in altre località, sarà necessario che gli operatori implementino sistemi che consentano il calcolo del valore regolatorio e la gestione dei nuovi magazzini dei “misuratori reinstallati”.

Da ultimo, confermando l’auspicio che le disposizioni di inquadramento tariffario dei contatori reinstallati dopo verifica metrologica possano essere applicate dal 1° gennaio 2020, si evidenzia, come già osservato in risposta al DCO 410/2019/R/gas, che la nuova categoria di cespiti “misuratori reinstallati” richiederà necessariamente alcuni adeguamenti a livello di gestione contabile e di magazzino da parte delle imprese, che si troveranno a dover modificare gli applicativi informatici utilizzati (introducendo, ad esempio, uno specifico magazzino per i contatori verificati) e anche le relative procedure. Fermo restando l’auspicio di adozione delle nuove disposizioni in proposito dal 1° gennaio 2020, tenuto conto che le corrispondenti implementazioni non potranno che richiedere qualche mese e che nel 2020 verrà a scadere il termine triennale previsto dal D.M. 93/17 per la prima applicazione della verifica ai contatori in precedenza non soggetti a verifiche periodiche (con conseguente elevata numerosità delle verifiche stesse proprio nel 2020), sarebbe comunque opportuno che l’Autorità valutasse:

- l’esercizio del potere di deroga dei termini di cui al comma 5 dell’art. 18 del D.M. 93/17 (attribuito dall’art. 18, comma 7 dello stesso decreto), estendendo - ad es. da triennale a quadriennale - il termine attualmente previsto per la verifica metrologica dei contatori precedentemente non soggetti a verifiche periodiche, così da consentire una più adeguata tempistica per la modifica a sistemi e procedura per la gestione del cespite “misuratore reinstallato”, potendo completare le verifiche non necessariamente entro il 2020 ma entro il 2021;
- l’eventuale redazione di un piano di verifica dei contatori più flessibile, in modo da raccordare le scadenze imposte dalla legge a quelle di scadenza della vita utile dei contatori.

